



Spett.le
Regione Toscana
Settore VIA – VAS
regionetoscana@postacert.toscana.it

E p.c.
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana - ARPAT
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
ARPAE SAC di Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Sondrio, 23 ottobre 2024

OGGETTO: [ID:2326] Art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed art. 48 della LR. 10/2010. Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di installazione di un aerogeneratore della potenza di 999 kW e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, nei Comuni di Firenzuola (FI), Monterenzio e Castel del Rio (BO). Proponente: BH WIND S.r.l. Comunicazione degli esiti della verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione.

Si trasmettono, in allegato, le integrazioni pervenute tramite PEC in data 9 ottobre 2024, relative all'istanza avente protocollo n. 0517673 del 01/10/2024 della Regione Toscana, nonché ai rispettivi protocolli presso la Regione Emilia-Romagna, ARPAE e ARPAT

BH WIND S.r.l.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com
C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Bissi Holding S.p.A.





la documentazione in formato digitale (. p7m) ed aperto (.pdf) qui elencata:

- 05_Spese_istruttorie_Emilια_Romagna;
- 06_Ricevute_PEC_VINCA;
- REL. 00 – Elenco elaborati;
- REL. 01 – Relazione tecnica generale;
- REL. 07 - Computo metrico;
- REL. 09 - Piano particellare e elenco ditte;
- REL. 11 - Studio preliminare di impatto ambientale;
- REL. 12 - Studio anemologico e produzione energetica;
- REL. 16 - Studio di fattibilità acustica;
- TAV. 25 - Carta dell'intervisibilità teorica;
- TAV. 40 - Particellare di esproprio.

1. *Dare evidenza della coerenza del progetto con quanto previsto dall'Allegato 1b del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR) e dall'elaborato A.3 allegato 1 del Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana (PAER);*

si faccia riferimento al paragrafo 2.1.17 denominato “Verifica della coerenza del progetto con quanto previsto dall'Allegato 1B del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR) e dall'elaborato A.3 Allegato 1 del Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana (PAER)” della relazione “REL. 11 - Studio preliminare di impatto ambientale”.

2. *Presentare la valutazione di impatto acustico, citata nello Studio preliminare ambientale, ma non allegata all'istanza; si ricorda che la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) e dal legale rappresentante del soggetto proponente; il TCA deve risultare iscritto Enteca;*

si faccia riferimento alla relazione denominata “REL. 16 – Studio di fattibilità acustica”.

3. *Dallo studio anemologico, basato su dati modellistici, a fronte di una velocità media del vento al mozzo di circa 7 m/s e di una prevalenza delle velocità comprese tra 3 e 5 m/s, risulterebbero 3.264 ore equivalenti di funzionamento dell'AG: si chiede di esplicitare il calcolo che ha condotto a tale valore. Si segnala che, secondo il PAER, il numero di ore*

BH WIND S.r.l.

Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com

C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio



equivalenti deve essere di almeno 1.700. Chiarire perché siano stati utilizzati i dati riferiti all'anno 2017;

si comunica che lo studio anemologico è stato aggiornato, considerando la media delle velocità del vento e delle direzioni su un periodo pluriennale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023. Questo approccio rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla metodologia precedentemente adottata, che si basava esclusivamente sui dati del 2017. L'utilizzo di un intervallo temporale più ampio ha permesso di ottenere stime più rappresentative e attendibili delle condizioni anemologiche dell'area. I nuovi calcoli confermano che le ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore si attestano attorno alle 3.000 ore, risultando ben al di sopra del requisito minimo di 1.700 ore previsto dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER).

Pur riconoscendo la validità dei risultati ottenuti, si è consapevoli della necessità di aumentare ulteriormente l'affidabilità del modello anemologico. Per tale ragione, in una fase avanzata del progetto, sarà prevista l'installazione di un anemometro nella zona interessata, con l'obiettivo di condurre campagne di misurazione diretta del vento. Queste misurazioni permetteranno di acquisire dati anemologici ancora più precisi e di validare le stime attuali di producibilità energetica dell'impianto.

Per maggiori dettagli riguardo ai calcoli effettuati, si rimanda alla relazione anemologica allegata "REL. 12 - Studio anemologico e produzione energetica".

4. *Prendere in esame gli impatti ambientali della cantierizzazione, tenendo conto delle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito web di ARPAT ed all'indirizzo www.regione.toscana.it/via;*

si faccia riferimento alla pagina 79 della relazione "REL. 11 - Studio preliminare di impatto ambientale".

5. *Delimitare il bacino visivo previsto dal d.m. Sviluppo Economico 10.9.2010 (raggio pari a 50 volte l'altezza totale dell'AG) e rappresentare – all'interno del bacino – gli elementi indicati nel d.m. suddetto;*

si faccia riferimento alla tavola "TAV. 25 - Carta dell'intervisibilità teorica" e alla pagina 155 della relazione "REL. 11 - Studio preliminare di impatto ambientale".

6. *Chiarire se il preventivo per la connessione rilasciato da e-Distribuzione Spa sia stato o meno accettato da codesta Società;*

si faccia riferimento alla pagina 29 della relazione "REL. 10 - Fascicolo Enel".

7. Presentare le integrazioni e i chiarimenti richiesti dalla Regione Emilia Romagna con nota pervenuta al n. 529443 del 08/10/2024, che si riportano di seguito: "[...]

1. *Il proponente dovrà provvedere al pagamento delle spese istruttorie ai sensi della Del.1226 del 22/07/2019 per la parte di progetto che ricade nel territorio*

dell'Emilia-Romagna che per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) sono pari al 0,02% del costo dell'opera o dell'intervento (costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto). È comunque previsto un contributo istruttorio minimo di 500 euro (art. 31 LR n. 4/2018);

la suddivisione dei costi è stata effettuata tenendo conto della percentuale di superficie occupata dall'intervento nelle due regioni. La piazzola di montaggio ricade per il 79,45% sul territorio toscano e per la rimanente parte su quello emiliano, mentre l'aerogeneratore, la cabina di consegna e l'elettrodotto utente sono interamente situati in Toscana. Il cavo di consegna, invece, ricade per il 69,32% sul territorio toscano e per la rimanente parte su quello emiliano.

Pertanto:

- I costi relativi alla piazzola: preparazione cantiere con rimozione di vegetazione, preparazione dell'area, opere di scavo e riporto con formazione di piazzole e ripristino del terreno allo stato originario sono stati suddivisi in:
 - 79,45% alla Regione Toscana;
 - 20,55% alla Regione Emilia Romagna.
- I costi associati all'aerogeneratore, alle fondazioni dell'aerogeneratore, alla cabina utente e all'elettrodotto utente ricadono completamente nel calcolo per le spese istruttorie della Regione toscana.
- I costi relativi alle opere connesse (preventivo di connessione) vengono così ripartiti:
 - 69,32% alla Regione Toscana;
 - 30,68% alla Regione Emilia Romagna.

Ai sensi della Deliberazione n. 1226 del 22/07/2019, per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), le spese istruttorie in Emilia-Romagna ammontano allo 0,02% del costo complessivo dell'intervento. Tuttavia, essendo l'importo risultante dal computo metrico pari a 50,51 €, la proponente procederà al pagamento del contributo istruttorio minimo di 500 €, come previsto dall'art. 31 della LR n. 4/2018. A tal proposito si faccia riferimento al documento denominato "05_Spese_istruttorie_Emilia_Romagna" allegato alla seguente risposta integrativa.

Si chiede di non rendere pubblico tale documento.

2. *In merito alla presenza dei due siti ZSC IT4050011 e ZSC IT4050015 di competenza della Regione Emilia-Romagna, nel buffer di 5 km dall'area di progetto si chiede di dare evidenza della presentazione di istanza di VINCA;*

l'istanza di VINCA è stata presentata il giorno 21/10/2024. A tal proposito si faccia riferimento al documento "06_Ricevute_PEC_VINCA". **Si chiede di non rendere pubblico tale documento.**

3. *Non risulta essere presente la Valutazione previsionale di impatto acustico citata al cap. 5.6 "Rumore e vibrazioni", par. 5.6.1 "Gli impatti ambientali" dello Studio preliminare Ambientale;*

si faccia riferimento alla relazione denominata "REL. 16 – Studio di fattibilità acustica".

4. *Considerato che l'aerogeneratore e la piazzola si trovano al limite del confine regionale, la rotazione delle pale risulta coinvolgere il territorio della Regione Emilia-Romagna come area spazzata e come proiezioni a terra dei rotori, determinando pertanto una servitù di sorvolo. Si chiedono chiarimenti in merito, compresa la presentazione di elaborati e tavole di dettaglio a scale adeguate e un aggiornamento del piano particellare per tutti gli interventi a ridosso del confine regionale;*

si faccia riferimento alla relazione denominata "REL. 09 - Piano particellare e elenco ditte" e alla tavola "TAV. 40 - Particellare di esproprio".

5. Si chiedono chiarimenti in relazione all'idoneità dell'impianto rispetto al D. Lgs. 199/2021 e alla DAL della Regione Emilia - Romagna n. 51/2011, anche rispetto alla indicazione presente nello SPA di compatibilità degli interventi con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionale rilevando nello specifico che:

a) *da un esame preliminare risulta che l'aerogeneratore non si colloca in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8, punto c-quater in quanto nell'area di buffer di 3 km è presente un bene di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 (Oratorio di Santa Maria dell'Annunciata della Cella, Comune di Monterenzio (BO));*

b) *l'aerogeneratore si colloca in un tratto di crinale, individuato dai PTM come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR e risulta tra le aree considerate non idonee secondo la lettera A) dell'Allegato I della DAL n. 51/2011;*

c) *la Regione Emilia-Romagna ritiene che i criteri localizzativi per l'individuazione di aree idonee e non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica eolica indicati dalla DAL 51/2011, siano conformi alla disciplina statale definita all'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 e siano da applicare al presente progetto nelle more della individuazione delle aree idonee, aree non idonee, aree ordinarie e aree vietate che dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna secondo quanto definito dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;*

Pur prendendo atto del fatto che il progetto ricada in un'area considerata non idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, punto c-quater del D. Lgs. 199/2021, si evidenzia che tale circostanza non determina un impedimento assoluto alla realizzazione dell'impianto. L'aerogeneratore è collocato a 1110 metri dall'Oratorio di Santa Maria dell'Annunciata della Cella, all'interno del buffer di 3 km previsto per la



tutela dei beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, precedenti esperienze dimostrano che la presenza di impianti eolici in prossimità di edifici di interesse non costituisce di per sé una causa ostativa insormontabile.

In tale contesto, si richiama l'esempio del parco eolico Casoni di Romagna, attualmente operativo e ricadente interamente all'interno del buffer dei 3 km, con l'aerogeneratore più prossimo situato a soli 1050 metri dall'Oratorio. Analogamente, il progetto "Parco Eolico Emilia," attualmente in fase istruttoria, contempla la realizzazione di due aerogeneratori a meno di 3 km dal bene culturale. Questi casi rappresentano esempi concreti dell'applicazione della normativa in modo tale da consentire la coesistenza tra impianti eolici e beni culturali, compatibilmente con le specificità del contesto territoriale e con le adeguate misure di mitigazione.

Il progetto proposto, pertanto, non costituisce un'eccezione, bensì si inserisce in un quadro autorizzativo consolidato, ove l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è stata resa compatibile con la tutela dei valori paesaggistici e storico-culturali, attraverso l'adozione di idonee misure di mitigazione. A tal riguardo, si evidenzia che il posizionamento dell'aerogeneratore è stato determinato tenendo conto di un corretto bilanciamento tra la necessità di promuovere la produzione di energia sostenibile e la salvaguardia dei beni tutelati.

L'area presso la quale si prevede di realizzare l'aerogeneratore è qualificabile come area idonea secondo quanto previsto dalla normativa regionale e, in particolare, dall'Allegato A – "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" alla deliberazione assembleare dell'assemblea legislative della Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011 (di seguito, anche solo l' "Allegato DAL 51/2011") e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Bologna (il "PTCP Bologna").

Infatti, nonostante l'area di impianto sia caratterizzata dalla presenza di un crinale significativo tutelato ai sensi dell'art. 7.6 del PTCP Bologna che costituirebbe, di per sé, un elemento tale da qualificare l'area di progetto come "non idonea all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi" ai sensi dell'art. 2 lettera A), punto 1.5. dell'Allegato DAL 51/2011, è proprio il medesimo articolo appena citato che, nel paragrafo dedicato alla "descrizione delle disposizioni che rendono incompatibile l'installazione degli impianti eolici", richiama le previsioni previste dai singoli PTCP al fine di verificare in concreto l'idoneità o meno di una determinata area prevedendo espressamente che "Il PTPR prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali".

BH WIND S.r.l.

Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com

C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio



L'art. 7.6 co. 4 del PTCP Bologna stabilisce a sua volta che "sui crinali individuati nella tav. 1 del PTCP [...] la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste".

Tuttavia, il piano energetico ambientale della provincia di Bologna ("PEAP Bologna") – unico documento pubblicamente disponibile – non detta alcuna prescrizione relativa alla realizzazione di impianti eolici sui crinali tutelati ai sensi del PTCP Bologna.

Di conseguenza, si ritiene che non sia possibile ritenere l'area presso la quale si prevede di realizzare l'aerogeneratore non idonea tout court ai sensi dell'Allegato DAL 51/2011 tenuto conto che quest'ultimo richiama le previsioni contenute nel PTCP Bologna che, a sua volta, richiama quanto previsto dal PEAP Bologna che, tuttavia, non sembra dettare alcuna limitazione in tal senso.

6. *Si chiedono chiarimenti in merito allo studio anemologico considerato che:*

- a. *le caratteristiche anemologiche dell'area sono state numericamente estrapolate sulla base della banca dati Vortex e sono relativi a dati relativi all'anno 2017 che presentano caratteristiche di incertezza che possono essere ridotte solamente attraverso una campagna di misure del vento con un anemometro presente nell'area;*
- b. *al fine dell'autorizzazione dell'impianto sarà opportuno migliorare l'attendibilità di tale modello anemologico, prevedendo una caratterizzazione anemologica attraverso una campagna di misura e di rilievi in loco;*
- c. *il proponente stima una producibilità energetica considerando valori di ventosità medio/alti pari a circa 7 m/s che appaiono sovrastimare la reale ventosità dell'area e determina quindi un valore di producibilità in termini di ore equivalenti maggiore di 3000 che risulta assolutamente non in linea con altri impianti eolici esistenti o proposti nel territorio appenninico emiliano-romagnolo;*

si comunica che lo studio anemologico è stato aggiornato, considerando la media delle velocità del vento e delle direzioni su un periodo pluriennale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023. Questo approccio rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla metodologia precedentemente adottata, che si basava esclusivamente sui dati del 2017. L'utilizzo di un intervallo temporale più ampio ha permesso di ottenere stime più rappresentative e attendibili delle condizioni anemologiche dell'area. I nuovi calcoli confermano che le ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore attorno alle 3.000 ore, risultando ben al di sopra del requisito minimo di 1.700 ore previsto dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER).

Pur riconoscendo la validità dei risultati ottenuti, si è consapevoli della necessità di aumentare ulteriormente l'affidabilità del modello anemologico. Per tale ragione, in una fase avanzata del progetto, sarà prevista l'installazione di un anemometro nella



zona interessata, con l'obiettivo di condurre campagne di misurazione diretta del vento. Queste misurazioni permetteranno di acquisire dati anemologici ancora più precisi e di validare le stime attuali di producibilità energetica dell'impianto.

7. *In merito al cap. 9 "Analisi delle alternative", par. 9.2 "Alternative di localizzazione" dello Studio Preliminare si chiede di esplicitare quali sono le alternative prese in considerazione."*;

si faccia riferimento alla pagina 193 della relazione "REL. 11 – Studio preliminare di impatto ambientale".

La scelta della localizzazione proposta è stata effettuata attraverso un'analisi dettagliata e ponderata di diversi fattori, determinando che tale posizione rappresenta l'opzione ottimale per il progetto. In primo luogo, le condizioni anemologiche sono state valutate attentamente, evidenziando che la posizione selezionata ottimizza la produzione di energia grazie a una velocità media del vento e a una direzione prevalente particolarmente favorevoli per la generazione eolica. La compatibilità ambientale dell'area è stata un altro elemento centrale nella valutazione, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi circostanti, evitando aree sensibili e proteggendo gli habitat naturali. Inoltre, è stato considerato l'accesso logistico alla piazzola e la vicinanza alle reti elettriche esistenti, il che facilita la connessione dell'impianto alla rete e contribuisce a ridurre i costi e i tempi di realizzazione. Infine, sono state prese in esame le caratteristiche geologiche e la conformazione del terreno per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, con la scelta di un sito che richiede interventi minimi di adattamento.

Alla luce di questi fattori, l'attuale localizzazione risulta la scelta più adeguata, in quanto offre un equilibrio tra la massimizzazione delle prestazioni energetiche e la riduzione degli impatti ambientali.

Distinti saluti

Il legale rappresentante

BH WIND S.R.L.
Via Zara, 5
23100 SONDRIO (SO)
C.Fisc./Part. IVA. 01055440141

BH WIND S.r.l.

Via Zara, 5
23100 SONDRIO
tel. +39.0342.211159 - fax. +39.0342.517163

www.bissiholding.com – info@bissiholding.com

C.F. - P.Iva. 01055440141
R.E.A. SO – 79322
Con Unico Socio